

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO E PER L'INSTALLAZIONE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI APPARECCHI ELETTRONICI, ELETTRICI E ELETTROMECCANICI DA TRATTAMENTO

	2
ART. 1	2
ART. 2	2
ART. 3	2
ART. 4	2
ART. 5	3
ART. 6	3
ART. 7	3
ART. 8 - REQUISITI NECESARI ALL'APERTURA O AL TRASFERIMENTO	3
ART. 9 - PARERI TECNICI	3
ART. 10 - ORARI	3
ART. 11 - L'INGRESSO DELLE SALE GIOCHI E' VIETATO AI MINORI DI ANNO 14 SE NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI O DA CHI SE NE FA LE VECI	4
ART. 12	4



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO E DA TRATTENIMENTO E PER L'INSTALLAZIONE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI APPARECCHI ELETTRONICI, ELETTRICI E ELETTROMECCANICI DA TRATTAMENTO

ART. 1

1. Per sale giochi si intendono quei locali espressamente destinati all'uso di apparecchi automatici o semi automatici da trattenimento siano essi elettrici, elettronici o puramente meccanici del tipo ammesso dalla legge (art. 110 del T.U.L.P.S. 18.06.1931) ed i locali destinati all'uso di biliardi, bowling e gioco delle carte.

ART. 2

1. Al fine di regolamentare il rilascio di nuove licenze per l'apertura e la gestione di sale giochi, il territorio comunale viene ripartito in 9 (nove) zone corrispondenti a quelle adottate dal 2° Piano di Sviluppo e di adeguamento della rete distributiva comunale.

ART. 3

1. Preso atto che nella zona I "Centro-Città" e nella zona II "I Villaggi", sono già presenti due sale -giochi (una per zona), viene consentita l'attivazione di una sala-giochi nella zona V "Bellaria" e di una nella zona VI "Oltrera", a condizione che sussistono i requisiti previsti dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 4

1. Nelle zone III, IV, VII, VIII, IX, per i prossimi cinque anni, non è consentita l'attivazione di sale giochi, né il trasferimento da altre zone di sale già esistenti, in quanto si ritiene che le suddette zone non abbiano un sufficiente sviluppo demografico.

ART. 5

1. Sono ammessi trasferimenti nell'ambito della stessa zona commerciale, ma non sono consentiti trasferimenti da una zona all'altra del territorio comunale.

ART. 6

1. Per tutti gli altri esercizi pubblici nell'intero territorio comunale, il numero massimo degli apparecchi viene fissato in numero di tre con esclusione della T.V. – RADIO e JUKE-BOX.

ART. 7

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di tale licenze specifiche, dovranno rinunciare entro un anno.

ART. 8 - REQUISITI NECESARI ALL'APERTURA O AL TRASFERIMENTO

1. Distanza minima di m. 300 da altro esercizio che svolga identica attività; anche se collocato in zona commerciale diversa.

2. All'interno della zona I tale distanza minima è ridotta a m. 150.

3. Distanza minima di m. 100 da Ospedali, Scuole, Chiese o altri edifici destinati al culto.

4. Il locale dovrà avere la superficie minima di mq.50,00.

5. Per i locali sottostanti a civili abitazioni, dovranno essere insonorizzati in accordo con i tecnici U.S.L..

6. Il locale dovrà essere ubicato in zona di agevole scorrimento e con sufficiente possibilità di parcheggio.

ART. 9 - PARERI TECNICI

1. Oltre ai requisiti di cui sopra l'Amministrazione Comunale dovrà accertare l'esistenza dei seguenti altri requisiti di carattere tecnico:

a) Collocazione dell'esercizio in base al P.R.G. vigente (parere tecnico Comunale);

b) Situazione igienico-sanitaria (parere U.S.L.);

c) Condizioni di sicurezza (verbale di agibilità da parte della commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli);

d) Parere Ufficio Traffico e Polizia Municipale;

e) Parere Circoscrizione interessata per territorio.

ART. 10 - ORARI

1. Le sale pubbliche da gioco dovranno osservare il seguente orario:

APERTURA non prima delle ore 10 del mattino;

CHIUSURA non oltre le ore 24.

CHIUSURA dalle ore 14 alle ore 16 per il periodo Estivo.

2. Viene consentita altresì la chiusura settimanale di una giornata scelta dal titolare dell'autorizzazione.

**ART. 11 - L'INGRESSO DELLE SALE GIOCHI E' VIETATO AI MINORI DI ANNO 14 SE
NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI O DA CHI SE NE FA LE VECI**

1. L'uso degli apparecchi di trattenimento installati negli esercizi pubblici è vietato ai minori di anni 14. L'uso dei Bowlings e dei Biliardi (esclusi i biliardini a funghetto e le carambole piccole) nonché il gioco delle carte è vietato ai minori di anni 18.

ART. 12

1. Per quanto non espressamente prescritto dal presente Regolamento vale quanto stabilito dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato in particolare dal Testo Unico della legge di P.S. del 18.06.1931, n. 773.

*Approvato con Del. C.C. n. 561 del 18.07.1989
Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 31.08.89 al 15.09.89
Modificato con Del. C.C. n. 19 del 16.03.1993*

NOTA: le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto.

[| INDICE |](#)